



COMUNE DI FORNACE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare nr. 7 dd. 14.03.2025.

CAPITOLO PRIMO: ASPETTI GENERALI

Art. 1 Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, al deposito di osservazione, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme oltre la precisa ottemperanza alle normative igienico/sanitarie.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2 Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale e sono attuate in conformità alle leggi sanitarie, al Regolamento di Polizia mortuaria nazionale e provinciale in vigore, a tutte le norme emanate ad integrazione o sostituzione dagli organi competenti e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Dette funzioni sono esercitate dal Dirigente cui spetta, per delega del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3 Servizi gratuiti e di interesse pubblico e istituzionali

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica (a cura e spese di A.P.S.S.);
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri (ove previsto e se nelle strutture obitoriali);
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate (con incarico ad azienda O.F.);
 - d) l'esumazione ordinaria in campo comune, compresa la fornitura della targhetta recante le generalità del defunto (ove tale richiesta sia ordinaria e programmata dal Comune);
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 13, c. 2, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 nr. 1 e ss.mm. e ii., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o gratuita, purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune, a mezzo azienda O.F., provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro e a un addobbo floreale per la bara per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, sarà recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti, se rintracciati, ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove il defunto residente nel comune e tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano specifica domanda. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'Ufficio Comunale competente con l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale, attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10% e di altre spese, se dovute.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformità criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate è ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, è celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 5 Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il **Lutto cittadino** per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Lo stesso può decretarsi altresì nel caso di decessi aventi carattere di particolare tragicità, che abbiano suscitato profondo cordoglio nella comunità locale.
2. Il Lutto cittadino consiste nell'esposizione della bandiera a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto, così come invitare la cittadinanza a una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dai familiari in eventuale accordo con il Sindaco.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche possono essere a carico del Comune.
5. Per il decesso degli Amministratori in carica, di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e dei dipendenti comunali in servizio, è disposto l'acquisto di una corona funebre con nastro "Comune di FORNACE". Quando il funerale venga svolto presso il territorio comunale, il Sindaco può presenziare in abito formale munito di fascia tricolore o, in alternativa, medaglione comunale.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - c) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.
 - e) il registro del cimitero di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285;
 - f) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Art. 7 Richiedente il servizio

1. Si presume che colui che si presenti per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, agisca per sé, nonché *in nome e per conto*, e pertanto con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio incaricato segue le indicazioni del concessionario, ai sensi del presente Regolamento, per quanto concerne le sepolture private; per gli altri casi, possiedono priorità le istruzioni del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.
3. Il Comune rimane sempre e in ogni caso estraneo alle contestazioni e alle azioni eventualmente conseguenti. Esso, si limita in tali casi, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli e disposizioni presenti nel Regolamento.

Art. 8 Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge, e in particolare della licenza ex art. 115 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione commerciale, qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere, presso gli uffici comunali, le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto dal quale risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'Ufficio Comunale competente rifiuta legittimamente di procedere.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi, nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio, per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Con rapporto scritto, il personale comunale segnala al Dirigente di riferimento gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota verificatisi nel rapporto con le imprese private; conseguentemente, il Dirigente adotta le iniziative che ritiene opportune al caso ovvero

richiede l'indirizzo della Giunta Comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 9 Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Nel Cimitero di FORNACE il Comune è dotato di una Camera Ardente, che funziona anche quale deposito di osservazione e camera autoptica, oltreché sala per l'esposizione delle salme decedute dentro il Comune. Può anche essere deposto il feretro di persona deceduta fuori dal territorio comunale, qualora venga presentata richiesta agli uffici competenti. Tale servizio è soggetto a tariffa a carico dei richiedenti.
2. Il cimitero di FORNACE non è dotato di specifica camera autoptica per il ricovero di salme accidentate per le quali sia stata avviata un'inchiesta della Procura, o come disposto dall'Autorità Giudiziaria, avendo predisposto per tale servizio la camera ardente di cui all'articolo precedente.
3. È possibile, ai sensi della comunicazione dd. 16.10.2001 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-Distretto Alta Valsugana, identificare come idonea la struttura obitoriale posta all'interno del cimitero di Pergine Valsugana. Di conseguenza, qualora se ne riscontri la necessità e/o in seguito a specifica richiesta dell'utenza ovvero alla presenza di una pluralità di salme, essa può essere utilizzata anche nel caso di decessi avvenuti nel Comune di FORNACE, in quanto limitrofo al Comune di Pergine Valsugana.
4. L'ammissione nel deposito di camera ardente/osservazione/autoptica è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nella camera ardente/osservazione è di norma vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, sono consentiti l'accesso e la permanenza dei familiari e dei loro accompagnatori.
6. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone decedute a causa di malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate (Pergine).
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone alle quali siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni (videosorveglianza o strumentazione di rilevamento) o con la presenza di personale adibito a tale funzione.
9. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e anche oltre, fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti a una costante sorveglianza.

10. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Dirigente cui spetta.

Art. 10 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di legge.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere posti in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Possono essere portate particolari eccezioni nel caso di professioni di fede diverse da quella cattolica.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti dei quali è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Si deve fare inoltre riferimento alla normativa vigente in materia igienico- sanitaria.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato, oppure demandata alla responsabilità della O.F. incaricata mediante attestazione di avvenute prescrizioni.
2. Nel caso di ricorso a personale comunale che vigila e controlla l'applicazione delle normative sanitarie, è dovuto il corrispettivo risultante nel tariffario vigente.
3. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere ed eventuali presidi igienico-sanitari.

Art. 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva sono effettuati in duplice cassa, salvo quanto altro consentito dalle normative.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dall'Autorità Sanitaria competente o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura al quale è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPITOLO SECONDO: TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 Definizione

1. I **trasporti funebri** si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie. Si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi;
 - c) trasporti da e per altri Comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento del luogo prescelto.

Art. 15 Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al c. 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 Autofunebri e mezzi trasporto salme

1. Si dà atto che i mezzi atti al trasporto delle salme su tutto il territorio comunale sono sotto la responsabilità esclusiva dell'azienda funebre delegata, che avrà l'onere di tutte le verifiche e attuazioni relative alle normative in materia.

Art. 17 Deceduti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria competente prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nella camera mortuaria, al trasporto, all'eventuale divieto di corteo e a tutti i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché alle modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente, salvo che questa non le vieti espressamente in ragione della contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, alla cura e al

trasporto della salma, della già menzionata causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 18 Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei Vigili del Fuoco, oltreché ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. È severamente vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre (vedasi, a questo proposito, anche l'art. 163 del Codice della Strada). Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Stato Civile o il Sindaco prenderanno accordi con il Comando di Polizia Municipale o del Corpo dei Vigili del Fuoco per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori dal Comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. I funerali entro il territorio comunale si eseguono ogni giorno, con esclusione della domenica e delle festività. Il Sindaco può autorizzare, su domanda scritta e in via eccezionale, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali. Per tale servizio festivo viene corrisposta una maggiorazione tariffaria.
5. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti e gli Officianti di riti civili si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.

Art. 19 Funerali

1. I funerali si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) chiusura del feretro almeno mezzora prima dell'orario previsto per l'inizio della cerimonia;
 - b) trasporto, da parte del personale incaricato, sul mezzo adibito al servizio all'ora stabilita per la partenza del funerale;
 - c) celebrazione della funzione religiosa o civile;
 - d) trasferimento del feretro dal luogo della cerimonia fino al cimitero, oppure partenza senza corteo verso la destinazione di altro Cimitero o per la cremazione.
2. In osservanza delle tradizioni locali, il feretro è di norma traslato mediante autofunebre o con apposito carrettino condotto da personale incaricato o, su richiesta dei familiari del defunto, portato a braccia.

3. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose, il Dirigente cui spetta può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali.

Art. 20 Trasporti da e per altri Comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero avvengono dal luogo dove è stata allestita la camera mortuaria del cimitero. Qualora i familiari abbiano richiesto di tenere la salma in abitazione, le partenze possono avvenire dalle abitazioni stesse. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale competente, che produrrà la certificazione e le autorizzazioni necessarie.
2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. L'addetto al trasporto provvede alla consegna, presso il Comune, dei documenti accompagnatori.
3. Il personale cimiteriale, nei casi previsti, provvede a tagliare adeguatamente la cassa di zinco all'interno del cimitero.
4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Dirigente di riferimento su richiesta degli interessati. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente, o dal personale comunale da questa delegato, da cui risultino l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco – o di materiale denominato "barriera", autorizzato dal Ministero della Salute per trasporti oltre i 100 km - l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto. In alternativa, la Ditta trasportatrice produrrà idonea auto-attestazione;
 - c) eventuale certificazione sanitaria rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente tesa ad accertare che in caso di morte avvenuta per malattie infettivo-diffusive o in presenza di contaminazione radioattiva, siano rispettate le norme previste dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 (Regolamento di polizia mortuaria)
5. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è concessa previa osservazione delle norme di cui agli artt. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali, assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente cui spetti l'incombenza. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporti di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

7. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Dirigente cui spetta tale incombenza, a seguito di domanda degli interessati.

CAPITOLO TERZO: DISPOSIZIONI DEL CIMITERO

Art. 22

Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nel cimitero di FORNACE secondo gli articoli di seguito.

Art. 23 Disposizioni generali-vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Comune ovvero all'azienda incaricata.
3. Alla manutenzione ordinaria provvede il Comune ovvero l'azienda incaricata per i lavori cimiteriali. Alla manutenzione straordinaria dei cimiteri provvede il Comune.
4. Le operazioni di inumazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di esumazione sono riservate al personale Comunale ovvero all'Azienda incaricata per i lavori cimiteriali.
5. In alternativa al comma precedente, competono esclusivamente all'azienda incaricata i lavori cimiteriali, le operazioni di esumazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
6. L'Autorità Sanitaria veglia sul funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.
7. L'Ufficio Tecnico comunale agisce in modo che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per persone e cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque provochi danni a persone o a cose, sia personalmente sia per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 24 Reparti speciali nel cimitero

1. Nel cimitero il Sindaco può individuare reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, disciplinandone l'uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto, anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente Regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico-sanitari, l'Autorità Sanitaria competente è chiamata a esprimere parere vincolante.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella ordinaria, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 25 Servizio di custodia e anagrafe

1. Il servizio di custodia previsto dalla normativa vigente è espletato dall'Ufficio che conserva i registri delle operazioni cimiteriali del cimitero di FORNACE. I registri sono conservati nell'archivio dell'Ufficio medesimo. Questi conserva inoltre un registro dei defunti costituente l'anagrafe cimiteriale, consistente in elenchi in ordine alfabetico, suddivisi per annata, riportanti le generalità dei defunti e l'indicazione della sepoltura.

Art. 26 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero di FORNACE, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nello stesso, al momento della morte, la propria residenza. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e risultino residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita, nonché le persone iscritte nell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) comunale.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le ceneri delle salme delle persone che risultino concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.
3. Sono pure accolti, nei loculi, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. È comunque fatta salva la possibilità di ricevere e seppellire le salme di persone residenti nelle frazioni del Comune.
5. Nei reparti speciali possono essere ricevute le salme di persone che ne abbiano diritto ai sensi dell'art. 26, salvo il caso di loro esplicita manifestazione del desiderio di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi.
6. Il Sindaco può autorizzare, in via eccezionale e mediante presentazione di istanza scritta, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel Comune **anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi**, qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitario o per altre motivazioni ritenute meritevoli di particolare considerazione. Possono essere accolte le ceneri di persone defunte non aventi i requisiti sopra esposti, se nel cimitero esiste sepoltura del coniuge o di familiare di primo grado, ove inumare l'urna.
7. Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:
 - a. il coniuge o i parenti entro il 1° grado risiedano nel Comune e ne facciano domanda;
 - b. i defunti che risultino essere stati residenti nel territorio comunale nei 5 anni precedenti al decesso.

Art. 27 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree e opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e ss. del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede all'inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria competente non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
5. Il Dirigente di riferimento determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Art. 28 Inumazione

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussista l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
2. Le sepolture per inumazione sono solamente in campo a rotazione.
3. Le inumazioni a rotazione, avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati.
4. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di salma precedentemente inumata in un'altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione.

Art. 29 Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o da una croce, forniti e messi in opera dal Comune ovvero dalla O.F. incaricata, costituiti da materiali

resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 160 di lunghezza e cm. 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Art. 30 Tumulazione

1. Sono a **tumulazione** le sepolture di cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali. È pure consentito inumare cassette di resti o urne in sepoltura a rotazione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Art. 31 Deposito provvisorio

1. Si dà atto che nel cimitero di FORNACE non esiste il deposito provvisorio.

Art. 32 Esumazioni ordinarie

1. Il turno **ordinario** di inumazione è pari a 10 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie disposte dagli Uffici Comunali in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può essere prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, sebbene sia preferibile evitare i mesi estivi e i periodi antecedenti il 1° novembre (Festa di Tutti i Santi).
3. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere sia o non mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Se entro i 10 giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare della sepoltura avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo sarà distrutto, i resti ritrovati saranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando siano rinvenute unicamente le ossa.
8. Qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, le ossa rinvenute sono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

Art. 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il Comune predispose periodicamente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
2. Il medesimo Ufficio cura che siano avvertiti, per iscritto con congruo anticipo o, in casi urgenti, anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo, che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa, l'avviso di riesumazione sarà esposto all'albo del cimitero e copia sarà applicata sulla lapide interessata dalla nuova sepoltura.

Art. 34 Esumazione straordinaria

1. L'**esumazione straordinaria** delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Dirigente cui spetta, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se l'eventuale malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando si sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, il feretro deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 35 Estumulazioni

1. Le **estumulazioni** nel cimitero di FORNACE interessano esclusivamente gli ossari dei resti e le urne cinerarie, non essendo presente nel cimitero il sistema di tumulazione salme.

Art. 36 Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quando esse siano previste e regolamentate dall'ufficio competente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo, sia la relativa raccolta sia la traslazione nella sepoltura finale sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie avvenute su richiesta del privato sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 37 Trattamento dei resti mortali; esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono **resti mortali** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione pari a 10 anni, secondo quanto specificato alla lettera b), del c. 1 dell'art. 3 del D.P.R. nr. 254/2003.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

3. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni per i quali sussiste il **disinteresse** dei familiari è ordinariamente individuato nel deposito presso l'ossario comune. Informativa sul trattamento prestabilito è data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto a esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno 3 mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze enzimatiche capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

5. Il tempo di inumazione dei resti mortali è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
- b) 2 anni, nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.

6. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da egli delegato sovrintendere alle operazioni di trasporto,

inumazione, tumulazione e esumazione. Compete al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.

Art. 38 Deposito presso ossario comune

1. Il Comune, previo assenso dei soggetti aventi titolo e diritto o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza la sepoltura dei resti mortali presso l'ossario comune.
2. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla sepoltura presso ossario comune su disposizione del Dirigente cui spetta.
3. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. nr. 285/1990.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in sepoltura privata, sono depositate nell'ossario/cinerario comune in modo indistinto.

Art. 39 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti alle operazioni al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dall'ufficio competente.
3. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale, sotto pena di denuncia presso l'Autorità competente, di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 40 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Dirigente cui spetta può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di

parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali precedentemente collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Cremazione

Art. 41 Impianto crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale di aziende di settore, e di impianti fuori dal territorio comunale.

Art. 42 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1 L'autorizzazione di cui all'art. 79, c. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285 da presentare presso gli uffici competenti è rilasciata dal Dirigente cui spetta del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative per autorizzare ed eseguire la cremazione, disciplinate dalla circolare del Ministero della Salute nr. 24 dd. 24.6.1993, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
4. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, nr. 26.

Art. 43 Urne cinerarie e affido delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, le ceneri derivanti da cremazione possono essere conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero;
 - interrata in cimitero;

- oggetto di affidamento, presso la residenza dell'aveute titolo.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
 4. L'interramento delle urne all'interno del cimitero è concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che la sepoltura ove avverrà l'inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;
 - b) che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell'operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra;

Art. 44 Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni e ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendano svolgere, all'interno del cimitero, attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore a 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 45 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, e in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti,
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori – in particolare con l'offerta di servizi e di oggetti – distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;

- k) assistere da vicino all'esumazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente cui spetta;
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente cui spetta. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 47 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. È soggetta ad autorizzazione la posa sulle sepolture all'interno del cimitero di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al c. 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano agli uffici comunali una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.
3. I lavori possono essere iniziati alla scadenza del 10° giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che gli Uffici richiedano le variazioni necessarie. I lavori possono essere avviati anche prima di tale termine, qualora gli uffici competenti ne riconoscano la regolarità.
4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata all'Ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale dietro semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'Ufficio può chiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche al fine di accertare

l'eventuale necessità dell'acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e edilizie. Il termine di 10 giorni può, in tal caso, essere aumentato fino a 30 giorni.

6. Il Dirigente cui spetta, d'intesa con la Giunta, può concedere a enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
7. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
8. Al fine di migliorare la mineralizzazione delle salme, per evitare che l'area interessata dall'inumazione venga calpestata, si devono predisporre tombe delimitanti un'area di mt. 0,80 x 2,20 con una distanza tra le stesse di cm. 50. Nella progettazione e costruzione del monumento funebre devono essere rispettate le seguenti dimensioni di ingombro: campi a rotazione: lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 90.
9. La parte frontale del monumento potrà avere spessore massimo di cm. 10 e un'altezza compresa fra gli 80 e 90 cm. I materiali che compongono detti monumenti potranno essere in granito, marmo, porfido o legno.
10. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti, che possono imporre misure inferiori a quelle menzionate nei commi precedenti.
11. È vietato apporre targhe ricordo sulle murature perimetrali del cimitero.
12. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
13. Qualora esistano apposite stele nel cimitero, è possibile posizionare, per la durata di 15 anni (prorogabili), targhe a ricordo di defunti riesumati e i cui resti mortali siano stati depositati nell'ossario comune, previo pagamento del relativo canone di concessione. Le targhe, la cui applicazione sarà a cura dei richiedenti, saranno assegnate d'ufficio seguendo l'ordine numerico progressivo. Nella concessione saranno indicate le caratteristiche da rispettare (colore, misure ecc.).
14. La rimozione e la successiva posa dei manufatti dei loculi rimangono a totale carico dei proprietari.
15. Per le irregolarità riscontrate nella posa delle lapidi effettuate dai marmisti incaricati – quali difformità nelle misure, mancata comunicazione dei lavori, inadempienze nelle prescrizioni, esecuzione dei lavori in periodo delle festività dei Santi, allineamento ecc. – il Comune provvederà alla comunicazione di immediato ripristino dell'irregolarità entro 30 giorni dalla posa, sia all'azienda posatrice, sia a un familiare del defunto. Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il Comune provvederà all'ordine immediato di rimozione della lapide e a una sospensione alla posa per l'azienda, per un tempo indeterminato.

Art. 48 Modalità e accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Dirigente cui spetta, entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre e il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi, e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. È vietato alle imprese svolgere, all'interno dei cimiteri, attività commerciali.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali, purché questi sostino all'interno del cimitero soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.
5. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
6. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. È cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
7. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengano sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
8. Non è consentita la posa di lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
9. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita a ogni richiesta del personale cimiteriale.
10. Ove si rilevino ~~delle~~ difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto, le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per e a causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
11. Le imprese ammesse a eseguire i lavori nei cimiteri possono essere sempre passibili di sospensione ed estromissione dall'ambito cimiteriale a tempo determinato per motivi di carattere morale o tecnico. L'ordine di sospensione ed estromissione è emesso dal

Dirigente cui spetta. Le stesse sanzioni sono applicate qualora un'impresa si renda responsabile di danni a persone o cose, sia del Comune sia di terzi, e non provveda all'immediato risarcimento. Allo stesso modo, può essere sospeso ed estromesso qualsiasi privato o dipendente di impresa quando il suo comportamento risulti lesivo alla particolarità dell'ambiente cimiteriale, sempre fatte salve le sanzioni previste per le contravvenzioni, al presente Regolamento e quelle previste dalla Legge per i reati di maggiore gravità.

Art. 49 Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di terra e piante sulle sepolture in terra sia comuni sia private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e che non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non arrechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena deperiti dovranno essere tolti a cura di chi li abbia impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
4. In tutti i cimiteri avranno luogo, in periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 50 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Dirigente cui spetta disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con il tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al c. 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPITOLO QUARTO: CONCESSIONI DEMANIALI/CIMITERIALI

Art. 51 Sepolture private

1. La **sepoltura privata** è lo spazio cimiteriale concesso a una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o, rispettivamente, dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione Comunale.
3. Le sepolture private coincidono con un loculo ossario/cinerario: ~~consiste in un loculo~~ inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione, sia per resti mortali sia per urne cinerarie, in maniera indistinta fino a capienza;
4. Entro 6 mesi dalla concessione, le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto.

Art. 52 Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale: l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta Comunale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, nonché le clausole, le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la persona concessionaria;
 - i defunti destinati a esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - gli obblighi e oneri ai quali sia soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

6. Nell'atto di concessione deve essere indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente Regolamento.

Art. 53 Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo e risulta da appositi registri.

Art. 54 Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata apposita richiesta all'Ufficio.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi solo in presenza di resti ossei o ceneri. La concessione può essere effettuata in deroga al c. 2 a favore di quel richiedente di età superiore a 70 anni. È possibile la tumulazione nei loculi, entro i limiti della capienza. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse liberamente ai richiedenti secondo la disponibilità al momento della richiesta, seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Dirigente cui spetta, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
5. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private, non può essere assegnato a ogni richiedente più di un loculo.

Art. 55 Costruzione di sepolture private da parte di terzi

1. Si dà atto che nel cimitero di FORNACE non possono essere costruite sepolture private da parte dei cittadini.

Art. 56 Durata

1. Tutte le concessioni (loculi) sono a tempo determinato:
 - a. in anni 30, per i loculi ossari/cinerari;
 - b. in anni 15, per le targhe ricordo.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.

Art. 57 Diritto di sepoltura

DEFINIZIONI

a) Intestatario

- È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che come tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione.

b) Concessionario. Si definisce la figura del concessionario come di seguito:

- “**originario**”, la persona alla quale fu rilasciato l'originario atto di concessione o, in mancanza, il primo defunto seppellito nella tomba;
- “**subentrante**”, la persona che succede al nuovo concessionario.

1. Si intende per **concessionario della sepoltura privata** la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del presente Regolamento, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento. Egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'Ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti **di una sola famiglia**. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che come tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario, che deve essere comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, di coniugio o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il coniuge, con i suoi genitori;
 - c) i coniugi dei discendenti;
 - d) gli affini di 2° grado.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso, così come possono riservare un posto a familiari determinati.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura di un defunto estraneo alla famiglia dell'intestatario, ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in

caso di dichiarazione falsa, essa revoca il permesso di sepoltura e provvede all'estumulazione a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.

6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il Legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 58 Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 59 Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha facoltà di ottenerne, su richiesta, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto, ai sensi del presente Regolamento. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del c. 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'Ufficio Comunale conserva uno scadenziario delle concessioni, che è tenuto a disposizione del pubblico. L'Ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno 3 mesi prima del termine.

Art. 60 Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Dirigente cui spetta previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'Albo Comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca deve essere indicato il giorno fissato per la traslazione dei defunti, che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 61 Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i defunti ivi collocati siano trasferiti in altra sepoltura privata o fuori Comune. Il trasferimento non può essere effettuato nell'ambito della stessa tipologia di sepoltura privata.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Dirigente cui spetta.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per "N" il numero di anni della originaria concessione. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a 5 anni al momento della rinuncia.
4. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

Art. 62 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione o esumazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
 - e) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente di riferimento, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Qualora il concessionario non provveda entro 6 mesi al pagamento del canone o non abbia provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.
6. La famiglia si estingue quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 63 Subentri

1. Su istanza del primo concessionario, il subentro può essere esercitato da uno degli aventi diritto ai sensi del c. 2 dell'art. 57 del presente Regolamento purché:
 - a) sia conservato il diritto ai defunti già sepolti;
 - b) ~~e~~ che la durata della concessione rimanga quella originaria;
 - e) ~~e~~ che sia pagata l'apposita tariffa in misura fissa;
 - f) ~~e~~ che l'esistenza degli aventi diritto sia corredata da una dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi della legge vigente) con la quale gli stessi attestano la loro qualità di aventi diritto, così come previsto dal presente Regolamento.

Art. 64 Estinzioni

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

CAPITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 65 Norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate secondo le normative previgenti con carattere di perpetuità continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nel relativo atto di concessione. Nelle sepolture individuali oggetto di concessione perpetua può essere consentita la collocazione di familiari individuati dal presente Regolamento, sempre che gli stessi o il loro rappresentante comune, come da art. 58 c. 1, accetti di convertire la durata della concessione in anni 50. La conversione deve risultare da apposito atto concessorio aggiuntivo.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
3. Nelle concessioni in essere, in caso di impossibilità di individuare il concessionario o l'intestatario a norma dell'art. 58, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'Amministrazione Comunale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della famiglia originaria del primo concessionario;
 - b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
 - c) che sia rinunciato alla perpetuità della concessione;
 - d) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.
4. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Dirigente cui spetta, il quale può dettare determinate condizioni, quali per esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
5. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione Comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
6. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti e il cui atto di concessione non preveda la figura dell'intestatario, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa.

Art. 66 Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 67 Trasgressioni e sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal C.P.P. o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265, o alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli artt. da 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 nr. 383 e ss.mm. e ii., nonché dalla Legge 24 novembre 1981 nr. 689.

INDICE

CAPITOLO PRIMO: ASPETTI GENERALI

Art. 1	Contenuti e finalità	pag. 2
Art. 2	Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria	pag. 2
Art. 3	Servizi gratuiti e di interesse pubblico e istituzionali	pag. 3
Art. 4	Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	pag. 3
Art. 5	Lutto cittadino ed esequie pubbliche	pag. 4
Art. 6	Atti a disposizione del pubblico	pag. 4
Art. 7	Richiedente il servizio	pag. 4
Art. 8	Imprese private operanti nel settore funerario	pag. 5
Art. 9	Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie	pag. 6
Art. 10	Deposizione della salma nel feretro	pag. 7
Art. 11	Verifica e chiusura dei feretri	pag. 7
Art. 12	Feretri per inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 7
Art. 13	Piastrine di riconoscimento	pag. 8

CAPITOLO SECONDO: TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14	Definizione	pag. 8
Art. 15	Modalità dei trasporti	pag. 9
Art. 16	Autofunebri e mezzi per trasporto salme	pag. 9
Art. 17	Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività	pag. 9
Art. 18	Cortei e cerimonie funebri	pag. 10
Art. 19	Funerali	pag. 10
Art. 20	Trasporti da e per altri Comuni	pag. 11
Art. 21	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 12

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI DEL CIMITERO

Art. 22	Elenco dei cimiteri	pag. 13
Art. 23	Disposizioni generali – vigilanza	pag. 13
Art. 24	Reparti speciali nel cimitero	pag. 13
Art. 25	Servizio di custodia e anagrafe	pag. 14
Art. 26	Ammissione nel cimitero	pag. 14
Art. 27	Disposizioni generali	pag. 15
Art. 28	Inumazione	pag. 15
Art. 29	Cippo o croce	pag. 15
Art. 30	Tumulazione	pag. 16
Art. 31	Deposito provvisorio	pag. 16
Art. 32	Esumazioni ordinarie	pag. 16

Art. 33	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 17
Art. 34	Esumazione straordinaria	pag. 17
Art. 35	Estumulazioni	pag. 17
Art. 36	Esumazioni gratuite e a pagamento	pag. 17
Art. 37	Trattamento dei resti mortali	pag. 18
Art. 38	Deposito presso ossario comune	pag. 19
Art. 39	Oggetti da recuperare	pag. 19
Art. 40	Disponibilità dei materiali	pag. 19
Art. 41	Impianto crematorio	pag. 20
Art. 42	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag. 20
Art. 43	Urne cinerarie e affido delle ceneri	pag. 20
Art. 44	Disciplina dell'ingresso	pag. 21
Art. 45	Divieti speciali	pag. 21
Art. 46	Riti funebri	pag. 22
Art. 47	Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag. 22
Art. 48	Modalità ed accesso al cimitero per lavori	pag. 23
Art. 49	Fiori e piante ornamentali	pag. 25
Art. 50	Materiali ornamentali	pag. 25

TITOLO QUARTO: CONCESSIONI DEMANIALI/CIMITERIALI

Art. 51	Sepolture private	pag. 26
Art. 52	Concessione cimiteriale	pag. 26
Art. 53	Catasto cimiteriale	pag. 27
Art. 54	Procedimento della concessione	pag. 27
Art. 55	Costruzione di sepolture private da parte di terzi	pag. 27
Art. 56	Durata	pag. 27
Art. 57	Diritto di sepoltura	pag. 28
Art. 58	Manutenzione	pag. 29
Art. 59	Rinnovo	pag. 29
Art. 60	Revoca	pag. 30
Art. 61	Rinuncia	pag. 30
Art. 62	Decadenza	pag. 30
Art. 63	Subentri	pag. 31
Art. 64	Estinzioni	pag. 31

CAPITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 65	Norme transitorie	pag. 32
Art. 66	Abrogazione di norme precedenti	pag. 33
Art. 67	Trasgressioni e sanzioni	pag. 33